

**Oggetto: Contenzioso Siligato Simona/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Fabio Contarino**

**IL DIRIGENTE ~~AMMINISTRATIVO~~**

**Premesso**

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3842/22 tra le parti Siligato Simona/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 429/24 del 15/04/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 650,00 oltre ad interessi per € 43,92 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 416,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 485,81 da distrarsi all'avv. Fabio Contarino, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.179,73

**VISTO** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**VISTI:**

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.179,73 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 429/24 del 15/04/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 693,92 in favore di Siligato Simona nata a Taormina il 18/02/71 c.f. SLGSMN71B58L042U tramite bonifico sul c/c IBAN IT98P 05034 82221 000000 003328 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 485,81 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Fabio Contarino nato a Messina il 9/07/69 c.f. CNTFBA69L09F158L tramite bonifico sul c/c IBAN IT82L 02008 16530 000110 111499 allo stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio*

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 371111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

**00187 ROMA** Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

# Posta

Cerca in Posta e Pers...

Nuovo | Elimina | Archivia | Posta indesiderata | Pulisci | Sposta in | Categorie | ...

- ^ Preferiti
  - Sent Items 1
  - Inbox 155
- ^ ufficiosinistri@auto:
  - ^ Inbox 155
    - Andreozzi
    - BONURA 1
    - centrori 74
    - Eliana Vi 3
    - FAILLA
    - GENNARO
    - GUARNERA
    - MANGIC 16
    - PASQUIN 11
    - password
    - Santo Sç 19
    - willis 49
  - Drafts 261
  - Sent Items 1
  - Deleted It 254
  - Archivio
  - centro radio
  - Junk E-Mail
- ^ Notes
  - Trash

1879-2019

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali. Ne è vietata la diffusione in qualunque modo. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo a eliminarlo e non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione.

Information contained in this e-mail and any attachments are strictly confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the content to any other person, use it for any purpose, store or copy the information in any medium.

...



Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com>

lun 20/05, 17:34

ufficiosinistri@autostradesciliane.it; Diana Mangione - Sircus S.r.l. <dmangione@sircus.it>

SILIGATO SIMONA - SE...  
143 KB

ANTEPRIMA PARCELLA ...  
30 KB

IBAN SILIGATO.pdf  
62 KB

3 allegati (236 KB) Scarica tutto

Gent.mi,  
trasmetto la sentenza di accoglimento parziale della domanda con distrazione delle spese di lite, nonché i conteggi ricevuti dall'avv. Fabio Contarino.  
Sorte capitale + interessi: € 693,92  
Spese legali: € 485,81  
Le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente intestato all'avv. FABIO CONTARINO: IT82L0200816530000110111499  
Allego altresì le coordinate bancarie relative a Siligato Simona.  
Rimango a disposizione per ogni necessità e porgo cordiali saluti.  
Eliana Vinci

--

**Avv. Eliana Vinci**

Viale Scala Greca n. 406/D - 96100 Siracusa  
Tel 0931.1853937  
Fax 0931.1853020  
pec: [eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it](mailto:eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it)



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice di pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3842/2022 R.G.A.C. vertente tra:

**SILIGATO SIMONA** , C.F.: SLGSMN71B58L042U, elettivamente domiciliata in Messina, via C. Battisti n. 265, presso lo studio dell'avv. Fabio Contarino (C.F.: CNTFBA69L09F158L), che la rappresenta e difende *giusta* procura rilasciata con atto separato congiunta all'atto di citazione,

**ATTRICE**

**CONTRO**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Messina, c.da Scoppo, C.F. e P.IVA: 01962420830, rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Vinci (C.F.: VNCLNE74S52I754P), con studio in Siracusa, viale Scala Greca n. 406/D, *giusta* procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Nino Bixio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio .

**CONVENUTO**

Oggetto: risarcimento danni.

Precisazione delle conclusioni: come in atti

**FATTO e DIRITTO**

La Sig.ra Siligato Simona evocava in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 1.301,09 oltre interessi, ed a tal fine esponeva che:

in data 25/03/2021, verso le ore 15:20, in Messina, percorreva l'autostrada A/18 con direzione di marcia Messina-Catania, alla guida dell'autovettura Seat Ibiza tg. FK602PB; allorquando, giunta all'altezza del km 23 + 900 in prossimità di Santa Teresa di Riva, si imbatteva in alcune buche presenti sulla carreggiata che risultava sconnessa, rovinando all'interno di esse con la ruota anteriore destra che subiva danni;

la sconnessione e la presenza di buche non erano visibili né segnalate costituendo un'insidia e trabocchetto;

l'occorso era stata accertato dalla Polstrada di Giardini Naxos che aveva redatto apposito verbale; i danni materiali subiti dall'autovettura ammontavano a € 1.301,09 come da perizia allegata;

la richiesta di risarcimento, inoltrata al convenuto Consorzio, era rimasta infruttuosa.

Il CAS chiedeva il rigetto della domanda in ordine ai motivi: 1) Sull'*an*. 2) Sul "*Quantum*".

In esito all'istruttoria, all'udienza del 04/04/2024 la causa veniva assegnata a sentenza.

Il rapporto che si instaura tra gestore (che fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) ha natura contrattuale, con la conseguenza che, ad esso, si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – responsabilità del custode - non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristiche dei sistemi di assistenza e vigilanza che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Ed è ben vero che la natura delle autostrade - destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - conduce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia, essendo esse dotate di sistemi atti a raccogliere e

distribuire informazioni in tempo reale, che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle rete autostradale è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011, n. 11016). Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il teste Fasone Salvatore, della cui attendibilità, in mancanza di elementi contrari, non è possibile dubitare, ha confermato la dinamica dei fatti esposti in citazione, precisando che: “Ricordo che davanti alla nostra vettura vi era un tir, abbiamo rallentato e il collega che guidava notava che da tergo sopraggiungeva un suv di colore scuro , così ha accostato per fare passare il suv in sorpasso e la vettura quindi finiva nella buca. D.R. Ricordo che la buca era al centro della strada e non era segnalata. Preciso che percorrevamo l'autostrada con direzione Catania all'altezza di Santa Teresa, se non ricordo male subito dopo il ponte. Ricordo che non vi era soltanto questa buca ed il manto stradale era dissestato. D.R. Si sono danneggiati a causa della buca il pneumatico ant. destro , mentre quello posteriore destro si è squarciato.....”. S'aggiunga che stato offerto in comunicazione il rapporto redatto dalla Polstrada di constatazione danneggiamento veicolo, dal quale risulta, tra l'altro, la presenza delle buche.

Non è emersa alcuna prova contraria, con la conseguenza che il convenuto Consorzio deve essere ritenuto responsabile per i danni lamentati nell'odierno giudizio. Ciò detto, in ordine alla quantificazione dei danni subiti dall'autovettura dell'attrice, giova rilevare che i preventivi di spesa non hanno alcun valore probatorio. La Suprema Corte lo ha reiteratamente ribadito, chiarendo che “i preventivi di spesa di parte, costituiscono semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”, e specificando che “il giudice il quale esprima un convincimento ad essi contrario, non è tenuto ad analizzare ed a confutarne il contenuto” (vedi tra le tante Cass. Civ. 1902/02; 5687/01; 1572/00). Pertanto, i documenti previsionali allegati ai

fascicoli delle parti, anche se asseverati in giudizio, rappresentano una mera e specifica valutazione di terzi estranei al processo, con la conseguenza che le somme indicate nei suddetti documenti vanno tenute in conto, ma non essendo certo il relativo importo, sono suscettibili di valutazione anche in base a nozioni di comune esperienza. Alla luce delle suesposte considerazioni e nel dettaglio, tenendo conto del valore commerciale del mezzo, esaminata la perizia offerta con allegata documentazione fotografica rappresentante il pneumatico danneggiato, e ritenuto che nessuna prova in ordine alla riparazione del mezzo ed in particolare alla sostituzione di tutto quanto elencato (mancano le fatture di acquisto) è stata prodotta, si reputa congrua e soddisfacente ai fini del ristoro, ex art. 1226 c.c. la somma rivalutata di € 650,00.

Il CAS va dunque condannato al pagamento della suddetta minor somma di € 650,00, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di Siligato Simona.

Avuto riguardo al divario tra il chiesto ed il pronunciato, le spese di lite vengono parzialmente compensate e si liquidano con riferimento allo scaglione fino a € 1.100,00 in ragione del valore del pronunciato, valore medio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalla Sig.ra Siligato Simona, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così provvede:

-condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di € 650,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore di Siligato Simona;

-condanna altresì il CAS al pagamento della spese di lite, che liquida in € 70,00 per esborsi ed € 346,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute che distrae all'Avv. Fabio Contarino.

Così deciso in Messina, 15/04/2024

Il Giudice di Pace  
(Dott. Antonio Lamonica)

Avv. Fabio Contarino  
Via C. Battisti n. 265 98123 Messina  
CF. n. CNTFBA69L09F158L P.I. n. 02526590837

Sig.  
SILIGATO SIMONA  
cf. SLGSMN71B58L042U

### PREAVVISO DI FATTURA

#### Prestazioni professionali

Onorario\Competenze professionali Sentenza n. R.G. 3842\22 Gdp Messina	€	346,00
Spese generali 15%	€	51,90
Cpa 4% su € 397,90	€	15,91
Spese di lite non imponibili	€	70,00
Totale	€	483,81
Spese Bollo	€	2,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>485,81</b>

Messina 30\04\24

coordinate bancarie

IBAN : IT 82 L 02008 16530 000110111499 UNICREDIT MESSINA  
PIAZZA CAIROLI

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 –  
così come modificata dalla Legge 208\15. Il compenso non è soggetto a ritenute  
d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67

Regime forfettario

➔ *Inoltrato*



Dettaglio conto



IBAN

**IT98P0503482221000000003328**

BIC/SWIFT

**BAPPIT21O26**

INTESTATARI

**SILIGATO SIMONA**

FILIALE

**GIARDINI NAXOS - VIA LUNGOMARE, 20**

10:21